



COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 30 giugno 2015*

IL SINDACO
dr. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Teresa Marciano

Regolamento del Consiglio Comunale

Sommario

TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1 – Disposizioni generali pag. 5

TITOLO II *PRESIDENTE, VICE – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA*

Art. 2 – Presidente del Consiglio Comunale e Vice – Presidente pag. 6

Art. 3 – Attribuzioni del Presidente e del Vice – Presidente pag. 6 – 7 – 8

Art. 4 – Attribuzioni dell'ufficio di Presidenza pag. 8

TITOLO III *I CONSIGLIERI COMUNALI*

Art. 5 – Entrata in carica e cessazione pag. 9

Art. 6 – Diritti e poteri pag. 9

Art. 7 – Presentazione di proposte al Consiglio pag. 10

Art. 8 – Le interrogazioni pag. 10 – 11

Art. 9 – Questione pregiudiziale e sospensiva. Gli emendamenti pag. 11 – 12

Art. 10 – Mozioni pag. 12

Art. 11 – Informazione pag. 12 – 13

Art. 12 – Incarichi speciali pag. 13

TITOLO IV *ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Art. 13 – Composizione dei Gruppi Consiliari pag. 14

Art. 14 – Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale pag. 14 – 15

Art. 15 – Conferenza dei Capigruppo pag. 15 – 16

TITOLO V *COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI*

Art. 16 – Istituzione – Composizione – Durata pag. 17

Art. 17 – Nomina Del Presidente e del Vice – Presidente pag. 18

Art. 18 – Funzioni delle Commissioni pag. 18 – 19

Art. 19 – Funzioni del Presidente pag. 19 – 20

Art. 20 – Convocazione delle Commissioni pag. 20

Art. 21 – Validità delle sedute e funzionamento pag. 20 – 21 – 22

Art. 22 – Commissione Controllo e Garanzia pag. 22 – 23

TITOLO VI
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Art. 24 – Luogo delle adunanze consiliari</i>	<i>pag. 25 – 26</i>
<i>Art. 25 – Convocazione</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 26 – Avviso di convocazione</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 27 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei consiglieri</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 28 – Numero legale</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 29 – Verifica del numero legale e apertura della seduta</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 30 – Seconda convocazione</i>	<i>pag. 28 – 29</i>
<i>Art. 31 – Partecipazione dell'Assessore</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 32 – Pubblicità delle sedute</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 33 – Trasmissione delle sedute consiliari in diretta streaming</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 34 – Presidenza delle sedute</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 35 – Poteri e funzioni del Presidente</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 36 – Comportamento dei Consiglieri in aula</i>	<i>pag. 30 – 31</i>
<i>Art. 37 – Comportamento del pubblico</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 38 – Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto personale</i>	<i>pag. 31 – 32</i>
<i>Art. 39 – Relazione sulle proposte</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 40 – Disciplina della discussione</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 41 – Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 42 – Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 43 – Emendamenti sulle proposte in discussione</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 44 – Interventi di soggetti non Consiglieri</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 45 – Chiusura della discussione</i>	<i>pag. 35</i>

TITOLO VII
VOTAZIONI

<i>Art. 46 – Modalità generali</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Art. 47 – Unanimità astensioni obbligatorie e facoltative</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Art. 48 – votazione palese</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Art. 49 – votazione segreta</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Art. 50 – Esito delle votazioni</i>	<i>pag. 38 – 38</i>

TITOLO VIII
SEGRETARIO

<i>Art. 51 – Partecipazione del Segretario</i>	<i>pag. 39</i>
<i>Art. 52 – Verbali delle sedute</i>	<i>pag. 39 – 40</i>

TITOLO IX
ALBO E REGISTRI

Art. 53 – Albo Presidenti del Consiglio e Registri
Vicesindaci, Assessori e Consiglieri Comunali

pag. 41

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Generale.
- 2) Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, nell'apposita sala ubicata al 2° piano di Palazzo S. Francesco, sito in Piazza IV novembre. Eccezionalmente, il Presidente del Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che lo stesso si riunisca in altri edifici o in piazze aperte al pubblico.
- 3) Nei giorni delle adunanze sono esposte, al balcone centrale del Palazzo Comunale, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea. Analogamente si provvederà nel caso di sedute fissate in luoghi diversi da Palazzo S. Francesco.
- 4) Durante la seduta, il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta occupano i seggi speciali. Il pubblico e la stampa possono assistere alla seduta consiliare dagli spazi ad essi rispettivamente riservati.
- 5) Il Consiglio, di norma, si riunisce non oltre le ore 19,00. La Conferenza dei Capigruppo può, eccezionalmente, stabilire un orario diverso.
- 6) In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo ed in accordo con detti Enti, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

TITOLO II

PRESIDENTE, VICE – PRESIDENTE

E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 2

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E VICE – PRESIDENTE

- 1) Nella prima adunanza successiva all'elezione, da convocarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi entro i dieci giorno successivi, il Consiglio Comunale, dopo la convalida dei Consiglieri Comunali ed eventuali surroghe e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede, nell'ordine, alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente.
- 2) Il Presidente è eletto tra i Consiglieri Comunali, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi del Consiglio Comunale. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella medesima seduta, a nuova votazione ed è eletto il candidato che riporti la maggioranza assoluta. In caso di ulteriore esito negativo, si procede, sempre nella stessa seduta, a nuova votazione ed è eletto il candidato che riporti la maggioranza dei voti.
- 3) Il Vice – Presidente del Consiglio, che viene individuato tra i consiglieri d'opposizione, viene eletto a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 3

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e allo Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni, presiede la

Conferenza dei Capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle Commissioni.

- 2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio, dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta, redigendo processo verbale da trasmettere al Prefetto..
- 3) Nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari. Su indicazione del Sindaco, della Giunta o della Conferenza dei Capigruppo, può invitare persone esterne alle sedute del Consiglio Comunale o alla Conferenza dei Capigruppo.
- 4) Fatte salve le competenze del Dirigente Responsabile, è assegnato al Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, l'Ufficio di Segreteria della Presidenza di cui si avvale direttamente, unitamente all'ufficio rapporti con i Consiglieri.
- 5) L'Addetto alla Comunicazione del Consiglio Comunale e della Presidenza del consiglio è individuato, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, nell'ambito dell'Ufficio Stampa del Comune.
- 6) Il Presidente può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d'accesso e sulla riservatezza.
- 7) D'intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente, dell'aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza.

- 8) Il Presidente riceve dagli Assessori copia degli atti e delle proposte di delibera allorché sono comunicati alle Commissioni consiliari e può trasmetterli ai singoli Consiglieri.
- 9) Il Presidente del Consiglio può delegare il Vicepresidente o uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza a svolgere specifici compiti.
- 10) Il Presidente promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri.

Art. 4

ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1) E' istituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dal Vice-Presidente e da tre componenti, di cui due indicati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.
- 2) L'ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale per:
 - a) programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della Presidenza e delle Commissioni consiliari o altre iniziative volte a promuovere verso l'esterno l'attività del Consiglio Comunale, nonché la relativa compatibilità finanziaria ed organizzativa;
 - b) programmare periodicamente le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, con particolare riferimento a quelle più complesse, a quelle aperte o monotematiche ed a quelle relative a proposte di modifiche statutarie e del Regolamento, ferma restando la competenza della Conferenza dei Capigruppo in relazione all'ordine del giorno delle singole sedute;
 - c) collaborare col Presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari;
 - d) adottare le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio comunale;
 - e) svolgere le altre funzioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
- 3) Le funzioni di segreteria sono svolte da personale della Presidenza del Consiglio.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 5

ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

- 1) La legge e lo Statuto regolano l'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri Comunali, l'inizio e la cessazione del mandato elettivo nonché la rimozione e la sospensione dalla carica.

ART. 6

DIRITTI E POTERI

- 1) I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:
 - richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - far parte delle Commissioni consiliari ed assistere alle sedute delle Commissioni di cui non sono componenti.
- 2) Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
- 3) Ai componenti delle Commissioni che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali, individuati al precedente comma, viene corrisposto, un solo gettone di presenza.
- 4) Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza.
- 5) L'ammontare dell'indennità è determinato, con cadenza annuale, in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di decurtazione dell'indennità sono disciplinate dall'apposito regolamento.

ART. 7

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

- 1) Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
- 2) La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio.
- 3) La proposta è trasmessa, inoltre, dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
- 4) La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione Consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

ART. 8

LE INTERROGAZIONI

- 1) Ogni Consigliere, può rivolgere al Sindaco e alla Giunta, interrogazioni e/o mozioni (art. 43 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
- 2) Il Consiglio tratterà le interrogazioni ai sensi del presente articolo in ogni singola seduta e, tassativamente, per 1 (una) ora, all'inizio della seduta;
- 3) Nel caso in cui le interrogazioni non vengano esaurite nel corso della prima ora di adunanza del Consiglio Comunale, si procederà a convocare apposita seduta sull'argomento, previa Conferenza dei Capigruppo e, per la cui regolarità non è previsto alcun numero legale, ma è necessaria la presenza degli interroganti e degli interrogati;
- 4) L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in merito al Sindaco o alla Giunta o sia esatta o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare;
- 5) L'interrogazione, oltre che per iscritto, da formularsi nei 10 giorni precedenti la seduta di Consiglio, potrà essere presentata anche verbalmente, in corso di seduta, nel qual caso verrà fornito riscontro nella tornata successiva, qualora

- avrà bisogno di istruttoria, ovvero, su valutazione discrezionale del Sindaco o dei Sigg.ri Amministratori interrogati;
- 6) Non saranno prese in considerazione le interrogazioni formulate in termini sconvenienti;
 - 7) La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto o per esporne le ragioni;
 - 8) Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà, comunque, mai superare i 5 (cinque) minuti;
 - 9) Nel caso in cui, nel corso della seduta, nella quale è proposta la interrogazione, l'interrogante ne faccia espressa urgente richiesta, la risposta potrà essere data per iscritto, entro e non oltre i successivi giorni 15, nel caso in cui non si ponga in essere quanto previsto al precedente comma 5;
 - 10) Ove fossero sottoscritte da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta al primo firmatario e in caso di sua assenza, nell'ordine, a chi abbia sottoscritto dopo di lui;
 - 11) Nello svolgimento delle interrogazioni possono interloquire soltanto i Consiglieri che le hanno presentate e il Sindaco o l'Assessore a cui sono dirette.
 - 12) Lo svolgimento delle interrogazioni seguirà il turno della presentazione al protocollo generale;
 - 13) Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione, sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate da altri Consiglieri od eventualmente iscritte nell'ordine del giorno;
 - 14) E' riservata, all'interrogante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo creda una "Mozione" al Consiglio, per una ulteriore discussione.

ART. 9

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA. GLI EMENDAMENTI

- 1) Ogni consigliere, durante la discussione, può sollevare questione “pregiudiziale” di non discutere l’argomento e quella “ sospensiva” del rinvio della discussione;
- 2) Possono essere, inoltre, presentati” emendamenti” nelle diverse forme di aggiunte, soppressioni, sostituzioni, intesi alla modifica delle proposte in discussione;

- 3) In tutte le ipotesi di cui sopra, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti in aula

ART. 10

MOZIONI

- 1) Ogni consigliere ha diritto di presentare delle mozioni, che consistono in un giudizio che si vuole promuovere sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta, che può tradursi in un provvedimento amministrativo deliberativo sull'argomento da adottarsi in corso di seduta.
- 2) La mozione deve riguardare, comunque, materie di competenza consiliare e va presentata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro i primi cinque giorni di ogni mese.
- 3) La mozione viene inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale Utile.
- 4) La mozione può essere formulata anche solo in corso di seduta, nel qual caso occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti a che la medesima venga discussa e, successivamente, anche votata nel corso della stessa seduta.
- 5) La "mozione di sfiducia" va presentata nel rispetto delle modalità previste dal 2° comma dell'art. 52 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 11

INFORMAZIONE

- 1) Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 2) Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
- 3) L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
- 4) Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei Consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al Responsabile del procedimento.
- 5) Il rilascio di copie di documenti avviene su richiesta presentata all'Ufficio o al Responsabile del procedimento.

- 6) Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.
- 7) Ai Capigruppo consiliari e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti vengono trasmesse, in copia, **e/o posta elettronica** le deliberazioni della Giunta e le determinazioni dei Dirigenti degli uffici.

ART. 12

INCARICHI SPECIALI

- 1) Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

E DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri Comunali, subito dopo la convalida, si costituiscono in Gruppi Consiliari, formati da almeno due componenti.
- 2) Un Gruppo Consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere Comunale, qualora questi sia l'unico eletto di una lista che abbia ottenuto un solo seggio.
- 3) I Consiglieri Comunali che non dichiarino di voler appartenere ad un gruppo, formano il Gruppo Misto.
- 4) I componenti di ciascun Gruppo Consiliare designano, per iscritto, il nominativo del Consigliere incaricato di esercitare le funzioni di Capogruppo.
- 5) La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
- 6) Qualora il Gruppo non provveda a designare il Capogruppo, il Presidente del Consiglio fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

ART. 14

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Un'apposita struttura, denominata "Ufficio di supporto al Consiglio comunale" ed eventualmente accorpata, per motivi organizzativi, ad altre strutture, assicura l'autonomia organizzativa del Consiglio. Tale Ufficio svolge funzioni

di supporto ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri per l'esercizio del mandato ed espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza.

- 2) La struttura di cui al comma precedente dispone, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale del Presidente del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.
- 3) I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione dal proprio Gruppo Consiliare, nonché dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati stampa.
- 4) Gli atti di organizzazione relativi all'Ufficio di Supporto al Consiglio Comunale sono assunti dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- 5) Il Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio, dispone, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio, gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei Gruppi.

ART. 15

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1) La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
- 2) Nella Conferenza dei Capigruppo sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo 13.
- 3) La Conferenza dei Capigruppo:
 - coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - predispone l'ordine del giorno ed organizza i lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
- 1) La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio. Vi partecipa il Segretario Generale e i dirigenti appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno una volta al mese o su richiesta di ciascun Capogruppo. In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a convocarla entro e non oltre tre giorni dalla richiesta.

- 2) Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario Generale o suo delegato, il quale provvede alla redazione del verbale conclusivo di ogni riunione.

TITOLO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 16

ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA

1) All'inizio del proprio mandato, il Consiglio Comunale istituisce le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

a) COORDINAMENTO E TRASPARENZA:

Assessorati, Commissioni, Deleghe, Rapporti con Enti ed Istituzioni, Pubbliche Relazioni, Ufficio Stampa, Personale Comunale e Contenzioso;

b) URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:

Piano Urbanistico Comunale, programmazione e pianificazione interventi sul territorio;

c) LAVORI PUBBLICI E RISORSE AMBIENTALI:

Recupero e tutela ambientale, vivibilità, igiene e sanità lavori pubblici ed espropriazioni;

d) POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E ATTIVITÀ SPORTIVE:

Assistenza anziani e categorie deboli, coordinamento associazioni volontariato e protezione civile, iniziative culturali e di spettacolo, attività sportive e ricreative, gestione strutture sportive e scolastiche;

e) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ E RISORSE:

Programmazione ed interventi nei Settori Produttivi PIP, Piano Commerciale, Ente Fiera, Agricoltura;

f) PATRIMONIO, FINANZE E SERVIZI:

Gestione risorse patrimoniali, programmazione finanziaria, tributi ed anagrafe tributaria, gestione servizi pubblici, bilancio e programmazione.

2) Le Commissioni Permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai Capigruppo consiliari e sono nominate dal consiglio comunale con votazione palese, entro 30 giorni dall'insediamento della Giunta.

3) Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è di otto.

4) Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

ART. 17

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE – PRESIDENTE

- 1) Ogni Commissione elegge, al proprio interno, il Presidente e il Vice – Presidente, con voto palese.
- 2) E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Se, dopo 3 votazioni, nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 4) Con le stesse modalità viene eletto il Vice – Presidente.

ART. 18

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
- 2) Ciascuna Commissione Permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengano di portare alla discussione in Consiglio comunale.
- 3) ***Le richieste di parere sottoposte all'esame di una Commissione*** dovranno pervenire ai componenti della Commissione stessa, complete di ogni atto formativo. Gli atti trasmessi, in cartaceo, al Presidente della Commissione saranno resi nella disponibilità dei Commissari a mezzo posta elettronica.
- 4) ***L'esame della richiesta di parere***, in via ordinaria, deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora l'Assessore competente, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio Comunale oltre la prima seduta utile.
- 5) Quando almeno un Gruppo Consiliare o **1/6** dei Consiglieri presenti richieda, con proposta integrativa o specifico quesito all'Assessore, di aggiornare la discussione, la Commissione a maggioranza dei presenti, può accogliere la

richiesta. In questo caso l'approfondimento viene effettuato nella seduta successiva della Commissione. Qualora si tratti di delibera urgente, ai sensi del comma precedente, la Commissione è convocata in seduta straordinaria entro la prima seduta utile del Consiglio Comunale.

- 6) Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta Comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.
- 7) Ciascun Gruppo Consiliare, al fine di approfondire gli aspetti tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo, previa comunicazione al Presidente della Commissione, può invitare esperti esterni che partecipano alla discussione. Il Presidente della Commissione indica nella convocazione la partecipazione di esperti esterni e il carattere conoscitivo della seduta.
- 8) Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale su specifici argomenti.
- 9) Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nello Statuto e nel Regolamento per l'esercizio del diritto di partecipazione.
- 10) Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art.42 del T.U. 267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.
- 11) Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

ART. 19

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il Vice-Presidente della Commissione. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

- 2) Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio Comunale.
- 3) Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi dell'apposito Ufficio di Segreteria, incardinato nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
- 4) Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli Amministratori e dei Responsabili di P.O. competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 20

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1) Il Presidente convoca la commissione e trasmette l'ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare.
- 2) La convocazione è recapitata almeno 48 ore prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta. La convocazione, su dichiarazione scritta e revocabile indirizzata al Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio, può essere effettuata per via telematica ed è validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere. Con le stesse modalità il consigliere comunica eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica.
- 3) Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
- 4) Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma 2, la documentazione inerente gli oggetti da trattare.

ART. 21

VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO

- 1) Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l'intervento almeno della metà più uno, dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti il 35% dei componenti della Commissione.

- 2) Decorsa mezz'ora dall'orario stabilito dalla II° convocazione, indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i commissari nel numero prescritto, la seduta della Commissione non è valida.
- 3) La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
- 4) Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio Comunale.
- 5) Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da tutti i presenti. Ciascun componente della Commissione può far verbalizzare le proprie dichiarazioni. Il Verbale viene redatto da un dipendente del Comune appositamente incaricato, ed in caso di assenza dello stesso da un componente della Commissione che svolge la funzione di segretario verbalizzante. L'assenza ingiustificata del dipendente incaricato va segnalata al Segretario Generale, a cura del Presidente della Commissione.
- 6) Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
- 7) Alle sedute della Commissione partecipano, se invitati dal Presidente, Assessori, funzionari del Comune, amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
- 8) Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra Commissione.
- 9) Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti. In tal caso per la validità della seduta si scomputano i commissari componenti delle due e più commissioni ed il numero legale viene attribuito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 10) Si ritiene di puntualizzare che per la modalità delle sedute congiunte è necessaria la presenza di un numero legale previsto per ciascuna commissione, come computato ai sensi del precedente comma 1, per ciascuna di esse. In sede di votazione le singole Commissioni mantengono la propria specifica autonomia.

- 11) Ciascuna Commissione può nominare al proprio interno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla Commissione stessa.
- 12) Le sedute delle Commissioni possono essere pubbliche su decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. I componenti sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

ART. 22

COMMISSIONE COORDINAMENTO E TRASPARENZA

- 1) Il Presidente della commissione Coordinamento e Trasparenza è eletto tra i Consiglieri di minoranza; il Vice – Presidente è eletto, invece, dalla maggioranza.
- 2) Il Consiglio Comunale ratifica le nomine del Presidente e del Vice – Presidente con voto palese.
- 3) La Commissione, nel rispetto del principio enunciato all'art. 16 è rappresentata dai Consiglieri designati in Consiglio Comunale.
- 4) La Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei Gruppi Consiliari, è rappresentata da tutti i Gruppi Consiliari. I Consiglieri Comunali sono designati a norma dell'art. 16 del presente regolamento.
- 5) Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Generale o il Vicesegretario Generale ed i Titolari di P.O., appositamente invitati.
- 6) Al fine di garantire compiutamente la previsione legislativa, l'elezione del Presidente avviene all'interno della Commissione per votazione palese a cui partecipano solo i Consiglieri di minoranza; i Consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto. L'elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità, ma con la partecipazione dei soli Consiglieri di maggioranza. E' necessario in entrambe le votazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 7) Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono espletate dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 8) La Commissione, ai sensi dell'art. 19, è convocata dal suo Presidente, ovvero dal Vice – Presidente in caso di assenza o impedimento, ponendo all'ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia avanzate dal Presidente, da un

Capogruppo, da almeno 3 Consiglieri o che siano delegate alla Commissione da mozioni approvate dal Consiglio Comunale.

- 9) L'iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla Commissione.
- 10) Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e le relazioni dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
- 11) Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse dell'Amministrazione per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse.
- 12) Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità delle richieste ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, per la discussione in aula.
- 13) Per le funzioni del Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 20.

ART. 23

COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

- 1) Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni Speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

- 2) Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 3) La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.

TITOLO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 24

LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala ubicata al II piano di Palazzo San Francesco, che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.
- 2) Il Presidente del Consiglio Comunale e/o il Sindaco, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare, sentiti i Capigruppo, un diverso luogo di riunione, promovendo motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
- 3) Il luogo di riunione non può essere individuato fuori dal territorio del comune.
- 4) Nei giorni di seduta sarà esposta sul balcone della Sala Consiliare del Palazzo comunale la bandiera della Repubblica, unitamente a quella dell'Unione Europea. Analogamente si provvederà, nel caso di sedute fissate in luoghi diversi dalla Casa Comunale.
- 5) Nella sala consiliare e nello spazio attiguo possono avere accesso, durante la seduta, i soli Consiglieri Comunali in carica, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, oltre al Segretario ed al Vice Segretario, i quali siedono nei seggi ad essi riservati. Possono, altresì, avere accesso all'Aula consiliare l'usciera e gli impiegati addetti al servizio e, a richiesta del Presidente del Consiglio, a seconda delle materie in discussione, funzionari o tecnici incaricati per gli adempimenti di competenza.
- 6) Le adunanze del Consiglio Comunale, di massima, sono pubbliche.
- 7) Chiunque può assistere alle sedute, che non siano segrete, nello spazio all'uopo riservato.
- 8) Alla stampa è riservato idoneo spazio al di fuori dell'emiciclo consiliare.
- 9) Durante le adunanze consiliari sono consentite le riprese fotografiche o televisive nel rispetto dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, della normativa relativa al diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati sensibili. Le riprese audio visive delle sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate da apposito regolamento in osservanza alla normativa vigente.

ART. 25

CONVOCAZIONE

- 1) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie; almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie; ed almeno 1 (uno) giorno prima, in caso di sedute d'urgenza.
- 2) Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri o una Commissione Consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
- 3) Il Consiglio Comunale può altresì essere, eccezionalmente, convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti. In tal caso l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente del Consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.
- 4) Qualora si verificano eventi eccezionali ed imprevedibili, il Consiglio Comunale, quale massimo organo rappresentativo della comunità locale, può essere convocato, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2 e sentita la Conferenza dei capigruppo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.

ART. 26

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1) La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale, ovvero mediante posta elettronica certificata.

- 2) I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, su richiesta scritta del Consigliere stesso. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
- 3) L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio **on line** almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

ART. 27

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, secondo quanto previsto al precedente art. 15.
- 2) Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
- 3) Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno **72** ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui al precedente articolo 25.

ART. 28

NUMERO LEGALE

- 1) Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati, salve le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 29

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E APERTURA DELLA SEDUTA

- 1) Ad inizio di seduta il Segretario Generale procede all'appello nominale dei Consiglieri per accertare l'esistenza del numero legale. Verificata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
- 2) In corso di seduta, la Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
- 3) Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.

ART. 30

SECONDA CONVOCAZIONE

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza, eventualmente, di seconda convocazione, se prevista, altrimenti si procede a nuova convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

ART. 31

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE

- 1) L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore.

ART. 32

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.
- 2) In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

ART. 33

**TRASMISSIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI IN DIRETTA
STREAMING**

- 1) Al fine di innalzare il livello di partecipazione, trasparenza e pubblicità, le sedute del Consiglio Comunale vengono trasmesse in diretta streaming. Il funzionamento di tale strumento viene disciplinato da apposito regolamento in osservanza alla normativa vigente.

ART. 34

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano.
- 2) Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio comunale convocate per:

- la convalida degli eletti;
- l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

ART. 35

POTERI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

ART. 36

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

- 1) Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
- 2) Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
- 3) Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
- 4) Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
- 5) Qualora il Consigliere, nonostante i ripetuti richiami, persiste nel suo comportamento scorretto, il Presidente del Consiglio ha la facoltà di allontanarlo.

ART. 37

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

- 1) I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
- 2) Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
- 3) Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

ART. 38

***COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE***

- 1) Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
- 2) Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
- 3) Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 5 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro componente del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
- 4) Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

ART. 39

RELAZIONE SULLE PROPOSTE

- 1) Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un componente della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
- 2) Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno 24 ore prima della seduta convocata per la discussione ai Consiglieri.
- 3) Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

ART. 40

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

- 1) I Consiglieri che desiderano parlare su un **argomento** all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 2) Ogni Consigliere può parlare, di norma, una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
- 3) Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 5 minuti.
- 4) In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
- 5) Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

ART. 41

**INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO
O MOZIONE D'ORDINE**

- 1) Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
- 2) In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.
- 3) Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.
- 4) Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

ART. 42

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1) La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
- 2) La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
- 3) Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
- 4) Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
- 5) Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

ART. 43

EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

- 1) Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.

- 2) Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
- 3) Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
- 4) Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
- 5) Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.
- 6) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 7) Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario Generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonché sulla legittimità dell'atto modificato.
- 8) L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo ai sensi dell'art. 151 del T.U. 267/2000.

ART. 44

INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

ART. 45

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- 1) Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

- 2) A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.
- 3) La replica non può eccedere la durata di **5** minuti.
- 4) L'ordine cronologico delle operazioni parte dall'intervento del Consigliere dissenziente, successivamente segue la dichiarazione di voto e si conclude con la votazione. Tale facoltà spetta solo ai Consiglieri che dichiarino di dissentire dall'orientamento del gruppo a cui appartengono.
- 5) Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 3 minuti.
- 6) Indi si procede alle operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VII

VOTAZIONI

ART. 46

MODALITA' GENERALI

- 1) Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.
- 2) La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
- 3) Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
- 4) Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
- 5) Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che, nella precedente votazione libera, hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
- 6) Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

ART. 47

UNANIMITA'

ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

- 1) I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
- 2) Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

ART. 48

VOTAZIONE PALESE

- 1) Le votazioni sono, di norma, palesi ed hanno luogo per appello nominale.
- 2) Il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

ART. 49

VOTAZIONE SEGRETA

- 1) La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni. La votazione è, altresì, segreta qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
- 2) Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.
- 3) Il Presidente designa tre Consiglieri, di cui almeno uno di minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni.
- 4) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
- 5) Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

ART. 50

ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1) terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
- 2) Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
- 3) Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

4) Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.

TITOLO VIII

SEGRETARIO

ART. 51

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

- 1) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, o il Vicesegretario. Fermo restando quanto stabilito all'art. 40, su richiesta dei Consiglieri e, comunque, su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
- 2) In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del Segretario Generale e del Vice segretario Generale, gli stessi vengono sostituiti dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ART. 52

VERBALI DELLE SEDUTE

- 1) Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario della segreteria generale delegato dal Segretario ad assistere alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.
- 2) Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare sommariamente gli interventi dei Consiglieri nella discussione.
- 3) Alla deliberazione va allegato il relativo resoconto stenografico.
- 4) Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
- 5) Deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.

- 6) I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
- 7) I verbali si intendono definitivi con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 8) Il Segretario Generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

TITOLO IX

ALBO E REGISTRI

ART. 53

ALBO PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

REGISTRI VICESINDACI, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Analogamente a quanto previsto per l'Albo riportante i nominativi dei Sindaci, viene istituito, a partire dall'anno 1995 l'Albo dei Presidenti del Consiglio, i cui nominativi saranno iscritti nella parte sinistra di apposito foglio di pergamena, seguiti dal nominativo del gruppo politico di appartenenza, dalla data di insediamento nella carica e da quella della cessazione. Il su indicato foglio di pergamena verrà essere inserito in idonea cornice dorata ed esposto nella saletta esterna all'Aula Consiliare, accanto all'Albo dei Sindaci.
- 2) Inoltre, vengono istituiti due Registri, di cui uno per l'iscrizione dei nominativi dei Vicesindaci ed Assessori, le relative deleghe ad Essi attribuite e la durata in carica ed uno per quelli dei Consiglieri comunali eletti. Ad ogni nominativo di Consigliere iscritto nel registro seguirà il gruppo politico di appartenenza e la durata in carica. Entrambi i registri saranno realizzati con carta pergamenata e sul frontespizio sarà riportata, rispettivamente, la dicitura "REGISTRO DEI VICESINDACI E DEGLI ASSESSORI" e "REGISTRO DEI CONSIGLIERI COMUNALI".
- 3) L'Albo ed i Registri saranno aggiornati all'inizio di ogni quinquennio, ovvero ogni qualvolta sarà necessario.